

(Città metropolitana di MESSINA)

REGOLAMENTO TARI 2020

REGOLAMENTO TARI 2020

INDICE

| ILLOFO I - DISLOSIVIOM GRIMMINATI | i | |
|--|---------------------|-----|
| Alt. 1 - Oggetto | pag. | 2 |
| Art. 2 - Presupposto e soggetti passivi | >> | 2 |
| Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali | >> | 3 |
| Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo | >>> | 3 |
| Art. 5 - Locali ed aree esclusi dalla tassa | >>> | 3 |
| Art. 6 - Base imponibile della tassa | >> | 4 |
| TITOLO II - TARIFFA | 3 | |
| | >> | 6 |
| Art. 7 - Determinazione della tariffa | » | 6 |
| Art. 8 - Copertura dei costi del servizio | ;» | 6 |
| Art. 9 - Piano finanziario | ;» | 7 |
| Art. 10 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche | · >> | 7 |
| Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche | >> | 7 |
| Art. 12 - Obbligazione tributaria | 1 | • |
| TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI | | ^ |
| Art. 13 - Riduzione per zone non servite | : >> | 8 |
| Art. 13 bis – Occupanti utenze domestiche temporaneamente | F., | O |
| domiciliati altrove | : >> | 8 |
| Art. 14 - Riduzione a favore delle utenze domestiche per | · >>> | 9 |
| compostaggio e conferimento nei centri di raccolta | <i>>></i> | 9 |
| Art. 15 - Riduzioni a favore di utenze non domestiche rifiuti speciali | 1" | |
| assimilati avviati al riciclo in modo autonomo | » | 10 |
| Art. 16 – Abrogato | ' » | 10 |
| Art. 17 - Mancato svolgimento del servizio | : » | 10 |
| Art. 18 - Cumulo riduzioni | ; | 10 |
| Art. 19 - TARI giornaliera | >> | 11 |
| Art. 20 - Tributo provinciale | _ | |
| TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSION | | 12 |
| Art. 21 - Dichiarazione | >> | |
| Art. 22 - Riscossione | » | 13 |
| Art. 23 - Funzionario responsabile del tributo | » | 14 |
| TITOLO V - ACCERTAMENTO | ĺ | |
| Art. 24 - Verifiche e accertamenti. | » | 15 |
| Art. 25 - Accertamento con adesione | » | 15 |
| Art. 26 - Rimborsi | ; » | 15 |
| Art. 27 - Sanzioni | » | 15 |
| Art. 28 - Ravvedimento | » | 16 |
| Art. 29 - Interessi | , » | 16 |
| | T. | |
| TITOLO VI - CONTENZIOSO | ; } | 17 |
| Art. 30 - Riscossione coattiva | · // | 4 = |
| Art. 31 - Contenzioso | <i>"</i> | - |
| Art. 32 - Interpello | . " | |
| TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI | | 10 |
| Art. 33 - Norma di rinvio | >> | |
| Art. 34 - Entrata in vigore | » | 18 |
| | 15 | |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
- 3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- 4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, art. 1 della predetta legge di stabilità.
- 5. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 6. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le al- tre disposizioni di legge vigenti.
- 7. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- a) locali, tutti gli immobili e le strutture stabilmente infisse al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- b) aree scoperte, le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria, o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
- La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da

parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Pertanto, sono soggette a tassazione anche quelle che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti e quindi indipendentemente dall'allacciamento alle relative utenze.

- Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti in cui è

istituito, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

- Il Tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.
- 2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I singoli occupanti o detentori sono invece tenuti a tutti gli obblighi tributari riguardanti i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere, stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Si considerano, in ispecie, soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature, utenze o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 2. Sono soggette a tassazione tutte le <u>aree scoperte</u> occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

- 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzati e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;



- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione, privi di utenze, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

.2

- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili (allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato).

Art. 6 Base imponibile della tassa

- 1. La base imponibile della tassa è data:
- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ovvero, dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
- c. la superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.
- d. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nol catasto edilizio urbano. il Comune, in assenza dei dati sulla superficie calpestabile, può

eventualmente considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al <u>D.P.R. 23 marzo</u> 1998. n. 138.

- 3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tari
- 4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i <u>rifiuti speciali non assimilati agli urbani</u>, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività vie- ne svolta:

| Tipologia di attività | % di riduzione |
|---|----------------|
| Carrozzerie, autofficina, elettrauto,gommisti | 40% |
| Attività industriali con capannone di produzione | 30% |
| Attività artigianali di produzione di beni specifici quali | 30% |
| tipografie, lavanderie, tintorie, falegnamerie | |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 20% |
| Case di cura e riposo, Ambulatori medici e dentistici, Laboratori | 20% |
| di analisi cliniche | |

- 6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di tra- sporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 6 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
- 7. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 30 Aprile dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero.
- 8. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
- 9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del <u>D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</u>, convertito con modificazioni dalla <u>legge 28 febbraio 2008, n. 31</u>.

TITOLO II - TARIFFA Art. 7

Determinazione della tariffa

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non il oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
- 4. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo semplificato, ai sensi del comma 652, art. 1 della L. 147/2013).
- 5. Le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- 6. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza deve comunque essere rispettosa del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio

- 1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del <u>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</u>, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019.
- 2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 vengono considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 9 Piano finanziario

- 1. Il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF), secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (che può essere il Comune) per la validazione/approvazione. Successiva- mente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.
- 2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del <u>D.P.R. 158/99</u>, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.



Art. 10

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

- 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 11

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

- 1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
- 2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 50% della superficie complessivamente sotto- posta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua presentazione. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12

Obbligazione tributaria

- I. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa eventualmente pagata secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Disposizioni impartite in sede di approvazione del presente regolamento come da verbale del 29/09/2020.

Per l'anno 2020:

- 1. "Per tutte le attività non domestiche destinatarie delle misure coercitive di cui ai DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 Covid-19 si applica la riduzione del 15% della parte variabile della tariffa a condizione che si compensi il minor gettito con il fondo regionale o con altre risorse di bilancio".
- 2. In via ordinaria: "Per tutte le attività stagionali, così come risultanti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, la tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e del 30% nella parte variabile a condizione che l'utente dimostri di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali ed i canoni del servizio idrico".

Art. 13

Riduzione per zone non servite

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
- 4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13 bis

Occupanti utenze domestiche temporaneamente domiciliati altrove

- 1. La persona del nucleo familiare temporaneamente assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 2. Si intendono le persone fisiche che prestano attività lavorativa all'estero, che compiono gli studi in altro Comune, le degenze e/o ricoveri presso case di cura o di riposo,coloro che si trovano in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno.
- 3. Per le assenze dovute a motivi di studio lo studente deve presentare adeguata documentazione: attestazione di iscrizione universitaria non fuori corso e copia del contratto di affitto regolarmente registrato, nel quale risulti che lo studente si trova domiciliato in altro Comune.

Art. 14

Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio e conferimento nei centri di raccolta

- 1. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che effettuano il compostaggio domestico smaltendo in proprio gli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino, e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche, è prevista una riduzione complessiva in misura pari del 25 % (venticinque per cento) della TARI ed in presenza di tutte le condizioni enunciate, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno in corso in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a veri- fiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).
- 2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Ecologia e Tutela Ambiente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
 - 3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della tassa dovuta.
 - 4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'anno successivo

Riduzioni a favore di utenze non domestiche per rifiuti speciali assimilați avviati al riciclo in modo autonomo

- 1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI è prevista una riduzione del tributo in modo proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno di riferimento.
- 2 Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. La quota di riduzione della tariffa, in misura pari 0,10 euro/Kg di rifiuti assimilati prodotti dalle attività interessate ed avviati al recupero, è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno, e viene concessa a condizione che risulti essere dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 Kg all'anno di rifiuti. In ogni caso, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.
- 4. Al fine del calcolo della predetta quota, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 30 Aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR

445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Art. 16 - Abrogato-

Art. 17

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 10 % della tariffa.

Art. 18

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di una, scelte tra quelle più favorevoli.

Art. 19

TARI giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

- 7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
- 8. L'ufficio Tecnico Comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per la concessione di occupazione del suolo pubblico e quello di Polizia Municipale addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20

Tributo provinciale

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata Città Metropolitana di Catania.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 21

Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 - 5. La dichiarazione deve contenere:
- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate, la destinazione d'uso e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 6 , la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 22

Riscossione

- 1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016.
- 2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o, su richiesta, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato di volta in volta dal contribuente.
- 4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, 3 rate in acconto e un saldo a conguaglio, ogni anno con le seguenti scadenze:
 - 1° rata "Acconto": 31 Marzo
 - 2º rata "Acconto": 30 Giugno
 - 3° rata "Acconto": 30 Settembre
 - 4º rata "Saldo/Conguaglio": 31 Dicembre

L'acconto può essere pagato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1º dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

- 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 - 6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.
 - 7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno

del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

- **8.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):
- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato, la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13, gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento e le spese di notifica.

Art.-23

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della <u>Legge n. 147/2013</u>, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 24

Verifiche e accertamenti

- 1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.
- 2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.
- 3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 25

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal <u>D. Lgs. 218/1997</u> e dal <u>D. Lgs. 159/2015</u>.

Art. 26

Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.
- 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con lo stesso tributo dovuto per il medesimo anno o dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento riguardanti la stessa componente tributaria per il quale è stato chiesto il rimborso.
- 5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del <u>D. Lgs. 471/1997</u>. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

- 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
- 3. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 4. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del <u>D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472</u>.
- 5. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Art. 28

Ravvedimento

- 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b)-bis, b)-ter, c).
- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 29

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 30

Riscossione coattiva

- 1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.
- 2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.
 - 3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12,00.

Art. 31

Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al <u>D. Lgs. n. 546/92</u> e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
- 3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del .<u>D. Lgs.</u> 546/1992

Art. 32

Interpello

- 1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.
- 2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
- 3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.
- 4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della <u>Legge 27 dicembre 2013 n. 147</u>, del regolamento di cui al <u>D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158</u> e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2020 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.santalessiosiculo.me.it